

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 maggio 2025

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **574** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 0,232 MW DI CUI ALL'ARTICOLO 287 DEL D.LGS. 152/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamato il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 agosto 1968 (Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici);

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare l'art. 287, come modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, il quale prevede al comma 1 l'obbligo, in capo al personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, del conseguimento di un patentino, rilasciato da un'autorità individuata da legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;

considerato che al comma 6 del medesimo articolo 287 del d.lgs. 152/2006 è previsto che fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resti quella individuata ai sensi del sopra richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968;

considerato che il comma 3 del citato articolo 287 prevede due gradi di abilitazione:

- il patentino di primo grado che abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Regolamento per l'esecuzione del r.d. 9 luglio 1926, n. 1331) e che abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado;
- il patentino di secondo grado che abilita alla conduzione degli altri impianti;

richiamato l'articolo 27 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, il quale prevede che la condotta dei generatori di vapore deve essere fatta esclusivamente da persona in possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente e che tale certificato viene oggi rilasciato dagli Uffici della Direzione Provinciale del Lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita commissione;

evidenziato che, su proposta del Gruppo Tecnico Professioni della IX Commissione istruzione lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento "Linee Guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)" nella seduta del 25 maggio 2011, che definisce gli elementi minimi comuni per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione e del relativo esame finale, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l'ottenimento del patentino di abilitazione di secondo grado di cui sopra;

preso atto che la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015), all'articolo 25 comma 2 lettera h) stabilisce che la Regione disciplini le modalità di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici e alla lettera j) che promuova iniziative di formazione nel settore energetico;

considerato altresì che l'articolo 43 della l.r. 13/2015 disciplina le modalità di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, ivi inclusa la conduzione degli impianti termici demandando, al comma 4, alla Giunta regionale di stabilire con propria deliberazione le modalità di applicazione del medesimo articolo;

considerato che la tematica della conduzione degli impianti termici rientra, per gli aspetti energetici, nell'attuazione della l.r. 13/2015 in capo alla struttura regionale competente in materia di energia e, per gli aspetti ambientali correlati alle emissioni in atmosfera degli impianti assoggettati, di competenza del Dipartimento ambiente;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del "Testo Unico dell'accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta", che disciplina l'accreditamento degli enti formativi;

considerato che, con provvedimento dirigenziale n. 1358 in data 18 marzo 2024, sono stati riconosciuti dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione alcuni corsi di formazione per conduttori di impianti termici e che occorre pertanto prevedere la realizzazione del relativo esame, al fine di consentire agli operatori interessati di conseguire il relativo patentino;

ritenuto opportuno, in considerazione di quanto evidenziato ai punti precedenti e per rispondere all'esigenza pervenuta dal territorio, nelle more dell'approvazione della compiuta disciplina di settore, demandata a legge regionale per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 287 del d.lgs.152/2006, approvare le "Disposizioni per il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW nonché per la tenuta e l'aggiornamento del registro degli abilitati" predisposte, sulla base delle rispettive competenze, dalla Struttura sviluppo energetico sostenibile di concerto con il Dipartimento ambiente e con il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, e di individuare la struttura Sviluppo energetico sostenibile quale autorità regionale per il rilascio del patentino e per la tenuta e aggiornamento del registro degli abilitati;

richiamata la propria deliberazione n. 1665 del 2 dicembre 2016, recante "Approvazione, ai sensi del titolo III, capo II, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (legge europea regionale 2015), delle disposizioni relative all'esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione della giunta regionale n. 1370 in data 3 ottobre 2014;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in vacanza del Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, il Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e il Coordinatore del Dipartimento ambiente hanno rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le “Disposizioni per il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, nonché per la tenuta e l’aggiornamento del registro degli abilitati”, contenute nell’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare, per rispondere all’esigenza pervenuta dal territorio, nelle more dell’approvazione della compiuta disciplina di settore demandata a legge regionale per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 287 del d.lgs.152/2006, la Struttura sviluppo energetico sostenibile quale autorità regionale competente al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW e alla tenuta e aggiornamento del registro degli abilitati;
- 3) di dare mandato alla Struttura sviluppo energetico sostenibile di predisporre e rendere disponibile la modulistica e i format necessari per il rilascio del patentino di cui al punto precedente;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, fatta eccezione per il caso di corsi istituiti dalla Regione, per i quali, negli atti istitutivi, saranno individuate le risorse a copertura delle spese di realizzazione della formazione, ivi compreso l’esame finale.

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 0,232 MW, NONCHE' PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEGLI ABILITATI

Articolo 1
(*Oggetto*)

1. Le presenti disposizioni definiscono le modalità per il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW ubicati sul territorio regionale, nonché per la tenuta e l'aggiornamento del registro degli abilitati, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Il conduttore di impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 0,232 MW, applica procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione in coerenza con la normativa vigente.

Articolo 2
(*Tipologia di patentino e autorità competente*)

1. Il comma 3 dell'articolo 287 del d.lgs. 152/2006 prevede, in riferimento al patentino di cui all'articolo 1, comma 1, due gradi di abilitazione:
 - a. il patentino di primo grado, che abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione);
 - b. il patentino di secondo grado che abilita alla conduzione degli altri impianti termici.
2. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.
3. Nelle more dell'approvazione della compiuta disciplina di settore demandata a legge regionale per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 287 del d.lgs.152/2006, i patentini di cui al comma 1 sono rilasciati dall'autorità regionale competente individuata nella Struttura regionale sviluppo energetico sostenibile.

Articolo 3
(*Requisiti per il rilascio del patentino*)

1. I soggetti che abbiano compiuto i diciotto anni di età possono richiedere all'autorità regionale competente il rilascio del patentino:

- di primo grado, attraverso la presentazione del certificato di abilitazione, di qualsiasi grado, alla condotta dei generatori di vapore ai sensi del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
- di secondo grado, attraverso la presentazione, alternativamente:
 - a. di un attestato di frequenza con profitto ottenuto in seguito al superamento dell'esame del corso di formazione, come disciplinato ai successivi articoli 4, 5 e 6, svolto anche in altra regione, a condizione che il corso sia stato autorizzato/riconosciuto dall'Amministrazione competente in quel territorio e che sia conforme agli standard formativi previsti dalla normativa vigente;
 - b. delle abilitazioni per la conduzione di impianti termici conseguite ai sensi del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 agosto 1968 (Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici) e autorizzate dalle Amministrazioni competenti per territorio prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Articolo 4
(Corso di formazione)

1. Il corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici di secondo grado ha la durata minima di 90 ore ed è finalizzato a fornire le seguenti conoscenze:

CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di termotecnica - La combustione - Tecniche di riscaldamento dell'acqua - Caratteristiche e tipologie degli impianti termici - Dispositivi di controllo e sicurezza - Tecniche di regolazione dell'impianto - Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti - Tecniche di analisi del consumo energetico - Normativa di settore comprensiva dell'iter autorizzativo alle emissioni in atmosfera - Elementi di manutenzione degli impianti termici

2. Per l'ammissione al corso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non inferiore a 18 anni;
 - possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
3. I soggetti che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o documento che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza. Per gli stranieri, ai fini della proficua partecipazione alla formazione, è inoltre necessario dimostrare una conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, equivalente al livello B1 del quadro europeo delle lingue. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso, da conservare agli atti dell'istituzione formativa.
4. Il soggetto che eroga la formazione è tenuto a verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Articolo 5
(Modalità di realizzazione della formazione)

1. Il percorso formativo per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW può formare oggetto dell'offerta formativa pubblica, programmata e organizzata dalla Regione, sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, e finanziata a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie oppure essere organizzata e realizzata, in regime di autofinanziamento, dagli enti accreditati per la formazione professionale – anche per attività formativa non finanziata - ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di accreditamento.
2. Se il progetto di formazione è presentato in risposta ad avvisi pubblici finalizzati al cofinanziamento pubblico, la relativa approvazione equivale al riconoscimento del corso.
3. Ai fini del rilascio dell'attestazione in esito, i corsi organizzati e autofinanziati dagli enti gestori devono ottenere il riconoscimento, da parte del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, che procederà, sentita l'autorità regionale competente, secondo le modalità e procedure di cui all'articolo 11 delle "Disposizioni applicative e standard di servizio per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, così come da ultimo approvate con provvedimento dirigenziale del coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione del 15 maggio 2023, n. 2805." I corsi realizzati in assenza di un preventivo riconoscimento da parte del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione non possono dare luogo a certificazioni riconosciute dalla Regione.

Articolo 6
(Esame abilitante e attestazione)

1. Al termine del corso è prevista la realizzazione di un esame volto a verificare l'effettivo possesso delle conoscenze di cui al comma 1 dell'articolo 4.
2. Accedono all'esame le persone che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di corso.
3. L'esame è svolto da apposita commissione, istituita dalla struttura regionale che ha istituito o riconosciuto il corso ed è composta come segue:
 - il presidente, individuato dalla struttura regionale che ha istituito o riconosciuto il corso, di norma tra il proprio personale;
 - un docente del corso, individuato dal soggetto che ha erogato la formazione;
 - un esperto in tema di ambiente, individuato dal Dipartimento Ambiente;
 - un esperto in tema di energia, individuato da Finaosta S.p.A. nell'ambito del servizio COA energia.
4. L'esame deve prevedere lo svolgimento di una prova scritta e/o pratica e di un colloquio tecnico.
5. Le modalità di svolgimento dell'esame sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di esami per il conseguimento delle certificazioni di competenza, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 83, in data 31 gennaio 2022 e n. 404 in data 26 aprile 2023 e al provvedimento dirigenziale n. 2805/2023.

6. Gli oneri per la realizzazione dell'esame sono a carico del soggetto che ha erogato la formazione, fatta eccezione per il caso di corsi istituiti dalla Regione, per i quali, negli atti istitutivi, sono individuate le risorse a copertura delle spese di realizzazione della formazione, ivi compreso l'esame finale.
7. Il superamento con esito positivo dell'esame consente il rilascio all'interessato di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento da parte dell'istituzione formativa.
8. L'attestato è disposto a cura dell'Istituzione formativa, su modello definito e messo a disposizione dalla Regione.
9. In caso di mancato superamento dell'esame finale, è rilasciato al candidato un attestato di frequenza che consente l'accesso a una successiva sessione d'esame, anche organizzata da un diverso ente formatore riconosciuto. Qualora il candidato non superi nuovamente l'esame, è necessario ripetere l'intero corso di formazione per poter sostenere una nuova verifica.

Articolo 7
(*Rilascio del patentino*)

1. L'istanza per il rilascio del patentino è presentata dal soggetto interessato all'autorità regionale competente, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stessa e allegando la documentazione richiesta.
2. L'autorità regionale competente, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, svolge l'istruttoria nel rispetto della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e rilascia, con proprio atto, in caso di esito positivo, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza nominale superiore a 0,232 MW. Il patentino è rilasciato in formato digitale e trasmesso al richiedente mediante PEC, firmato digitalmente dal responsabile dell'autorità competente.
3. Il patentino di abilitazione di cui al comma 2 può essere revocato, ai sensi del comma 5, dell'articolo 287 del d.lgs.152/2006 dall'autorità regionale competente in caso di irregolare conduzione dell'impianto, accertato nell'ambito dei controlli sugli impianti termici ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 2 dicembre 2016, n. 1665.
4. Il soggetto che effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW senza essere in possesso del patentino è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7, dell'articolo 288 del d.lgs. 152/2006 alla cui contestazione e irrogazione provvede la struttura regionale competente.

Articolo 8
(*Registro regionale degli abilitati*)

1. È istituito, presso l'autorità regionale competente, il registro dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, in conformità con l'art. 287 del d.lgs. 152/2006.

2. L'autorità regionale competente consente l'accesso al registro di cui al comma 1 al Corpo regionale dei Vigili del Fuoco e ai soggetti deputati ai controlli di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1665/2016.
3. Il registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a. nome, cognome e codice fiscale del soggetto detentore del patentino;
 - b. dati di contatto;
 - c. tipologia di patentino;
 - d. numero univoco del patentino;
 - e. data di rilascio;
 - f. eventuale provvedimento di revoca.
4. La Regione provvede ad aggiornare il registro in seguito all'adozione di provvedimenti di abilitazione o revoca.